

## Accesso civico semplice (Articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 33/2013)

“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”

Tale diritto è definito **Accesso civico semplice**

Le richieste di Accesso Civico Semplice riguardano solo i dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e vanno rivolte al Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) al seguente indirizzo di posta elettronica [trasparenza.apc@regione.abruzzo.it](mailto:trasparenza.apc@regione.abruzzo.it)

È preferibile l’uso del format “Istanza di Accesso civico semplice” :

- Istanza accesso civico generalizzato
- Istanza accesso civico semplice
- Istanza al titolare del POTERE SOSTITUTIVO

In caso di mancata risposta è possibile rivolgersi al Difensore Civico Regionale al seguente indirizzo di posta elettronica: [info@difensorecivicoabruzzo.it](mailto:info@difensorecivicoabruzzo.it)